

Procedura aperta n. 102/2023

Quesito del 25.01.2024

Quesito n. 1

Siamo cortesemente a richiedere i seguenti chiarimenti: 1- con riferimento all'importo del lotto 5, lo stesso risulta parametrato a 25 mesi di servizio e non a 28 mesi come invece previsto per gli altri lotti. E' corretto? 2 - Con riferimento all'offerta tecnica, è corretto considerare che l'allegato 5 (e quindi la sua compilazione da parte dell'offerente) contiene già il Progetto Tecnico di Inserimento, il Progetto Tecnico relativo all'organizzazione del lavoro nonché la dichiarazione relativa alle politiche di genere? 3 - esiste un monte ore minimo effettivamente lavorato, comprensivo quindi delle ore di sostituzione del personale assente, al di sotto del quale le offerte verranno escluse? 4 - con riferimento agli strumenti di conciliazione da indicare nell'offerta tecnica, sono ammessi esclusivamente quelli da voi indicati o è invece possibile indicare misure ulteriori adottate dalla Cooperativa?

Risposta n. 1

1. Si conferma che l'importo del lotto 5 è parametrato su 25 mesi di servizio. Per il lotto 5, infatti, per il mese di agosto, il servizio non è richiesto e, pertanto, non si procederà al pagamento del canone mensile.
2. Sul punto vedasi precedente risposta al quesito n. 2 dell'08/1/2024. Si precisa inoltre che come da significato letterale del titolo dell'Allegato 5 " Schema Relazione Tecnica" trattasi di un modello da seguire a cura dell'offerente nella redazione della Relazione Tecnica composta come indicato nell'allegato 5 stesso e che dovrà pertanto essere sviluppato, integrato e dettagliato.
3. Il monteore mensile indicato negli allegati 7.1/7.2/7.3/7.4/7.5 al disciplinare di gara corrisponde al monteore effettivo ed è stato utilizzato per la costruzione del canone mensile posto a base di gara per ciascun lotto.
4. Gli strumenti di conciliazione, da indicare nell'offerta tecnica, sono, esclusivamente, quelli indicati nel Disciplinare di Gara, art. 18.1 "Tabella dei criteri discrezionali e tabellari di valutazione dell'offerta tecnica" al punto 7.4 della stessa.

Quesito n. 2

La presente al fine di avere conferma di: 1) prendendo in considerazione il requisito di cui al punto 6.1. lett. a) REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE, una Società che abbia come scopo principale del proprio oggetto sociale sia l'integrazione sociale o professionale delle persone con disabilità o svantaggiate e che abbia in UN SINGOLO CONTRATTO/COMMESSA (e non considerando in totale i propri dipendenti) con almeno il 30% di soggetti svantaggiati, sia ammessa alla partecipazione.2) sia ammessa la partecipazione di una singola cooperativa di tipo sia a) che b) ma che abbia esclusivamente per le attività di cui alla tipologia b) il 30% dei lavoratori svantaggiati.

Risposta n. 2

I requisiti legittimanti la partecipazione sono quelli indicati nei documenti di gara e precisati nella risposta al quesito già pubblicato il 18/1/24 riportato di seguito:

*"La possibilità di riservare le procedure di gara a determinati operatori economici è prevista dall'art. 20, paragrafo 1 della Direttiva U.E. 2014/24 (recepito dapprima all'art. 112 D. Lgs. 50/2016 e riprodotto senza modifiche dall'art. 61 del nuovo Codice). L'esatto perimetro operativo della norma è stato definito dalla storica sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (Sez. V, 6 ottobre 2021, C-598/19), che subordina tale facoltà al rispetto di **due** condizioni **cumulative** dalla stessa norma elencate: **da una parte** che i partecipanti alla procedura siano lavoratori protetti o operatori economici il cui scopo principale sia l'integrazione sociale e professionale delle persone disabili o svantaggiate e **dall'altra**, che almeno il 30% del personale di tali lavoratori e operatori economici sia costituito da tali persone.*

La limitazione della concorrenza è prevista, pertanto, dallo stesso legislatore comunitario ed è legittimata in quanto preordinata a tutelare determinate categorie di soggetti che hanno maggiori difficoltà di ingresso nel mondo del lavoro; è di tutta evidenza che la finalità dell'appalto bandito dalla Città è in linea con il duplice obiettivo di tutelare particolari situazioni soggettive di svantaggio e di riconoscere la possibilità di partecipare alle procedure di gara fuori da logiche di concorrenza "pura".

Sulla base di tali premesse, questa Amministrazione ha impostato gli atti di gara, pertanto, si riconferma la riserva, come espressamente prevista nella documentazione pubblicata."

Quesito n.3

Si chiede di confermare o meno che la dichiarazione di equivalenza delle tutele ed eventuale documentazione probatoria a supporto, nel caso di applicazione di CCNL diverso da quello indicato nel disciplinare di gara, non deve essere prodotta in sede di gara ma solo in un secondo momento in caso di verifica del RUP.

Risposta n. 3

La dichiarazione di equivalenza delle tutele ed eventuale documentazione probatoria potrà essere richiesta dal RUP come indicato all'art.23 del disciplinare di gara. Il RUP ha la facoltà di procedere a verificare l'equivalenza delle tutele nei confronti del miglior offerente o dell'aggiudicatario che abbia dichiarato di applicare un CCNL diverso rispetto a quello indicato dalla S.A..